



Regione Lombardia

DECRETO N. 12807

Del 09/09/2022

Identificativo Atto n. 5457

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO VENATORIO DEL CINGHIALE IN CACCIA DI SELEZIONE NEL COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA DI BRESCIA C.A.C. 4 BASSA VALLE CAMONICA, C.A.C. 2 - EDOLO E C.A.C. 5 SEBINO - STAGIONE VENATORIA 2022/2023 - L.R. N. 26/1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. n. 19/2015 "*Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della l.n. n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*";
- la l.r. n. 7/2016 "*Modifiche alla l.r. n. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla l.r. n. 26/1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. n. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. n. 32/2015*";
- la d.g.r. n. 4998/2016 "*Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934*", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Viste:

- la l.n. n. 157/1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";
- la l.r. n.26/1993, "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*";
- la l.r. n. 17/2004, "*Calendario venatorio regionale*" che all'articolo 3 comma 6 prevede la possibilità di autorizzare la caccia di selezione al cinghiale, sentito l'INFS (ora ISPRA) dal 1° giugno al 31 gennaio;
- la l.r. n. 19/2017 "*Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti*" in cui, tra l'altro, è prevista la possibilità di gestire il cinghiale tramite il prelievo venatorio di selezione sia nelle aree idonee che in quelle non idonee alla presenza della specie;
- la d.g.r. n. 1019/2018 "*Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia - attuazione dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 19/2017 gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti*";
- la d.g.r. n. 273/2018 "*Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla permanenza del cinghiale e unità di gestione della specie-attuazione dell'art. 2 commi 1 e 4, della l.r. n. 19/2017 Gestione*



Regione Lombardia

faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";

- il r.r. n. 16/2003 - capo IV; *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- il regolamento per la caccia di selezione agli ungulati (*d.c.p. di Brescia n. 25/2014*);
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 626/2016 "*Disposizioni tecniche per l'attuazione dei monitoraggi faunistici e nuove schede di censimento*";
- il decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 11358/2012 "*Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica*";
- la d.g.r. n. 1761/2019 avente ad oggetto "*Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 1019/2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia-Attuazione dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 19/007 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti"*";
- la Legge Regionale 20 maggio 2022, n. 8 avente ad oggetto "*Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022*" in particolare l'art. 6 - "*Misure urgenti per contrastare la peste suina e la conseguente emergenza sanitaria ed economica*", con il quale vengono modificati gli artt. 3, 4 e 6 della l.r. n. 19/2017 e l'art. 24 della l.r. n. 26/1993;
- la deliberazione n. 6587 del 30/06/2022 recante: "*Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del P.R.I.U. - "piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025"*, ai sensi del decreto legge n. 9 del 17.02.2022 "*misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA*" convertito con modificazioni dalla legge 07.04.2022 n. 29";

Dato atto che i piani di prelievo sono stati definiti principalmente sulla base dei dati di abbattimento (in caccia e controllo) della precedente stagione e dei dati sull'entità e la distribuzione degli impatti causati dalla specie (danni all'agricoltura, incidenti stradali, impatti sulla biodiversità), in relazione agli obiettivi gestionali;

Considerato che questa Struttura, ai sensi della d.g.r. n. 1019/2018, ha approvato, con appositi decreti, i Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale (PPGC) dei Comprensori Alpini di Caccia, in particolare:

- in data 19/06/2020 con il n. 7178 il PPGC del C.A.C. 4 – Bassa Valle Camonica;
- in data 28/05/2021 con il n. 7273 il PPGC del C.A.C. 2 – Edolo, successivamente integrato in data 04/07/2022 con il n. 10640;
- in data 23/06/2020 con il n. 7273 il PPGC del C.A.C. 5 – Sebino, successivamente integrato in data 16/6/2022 con il n. 8594;

Viste

- le richieste di prelievo in selezione del cinghiale, registrate per il C.A.C. 4 – Zona



Regione Lombardia

Idonea al protocollo n. M1.2022.0166774 del 01/08/2022, per il C.A.C. 2 protocollo M1.2022.142656 del 11/07/2022 e per il C.A.C. 5 protocollo M1.2022.0137829 del 04/07/2022 in atti, comprensive delle richieste di estensione dell'orario di caccia ai sensi dell'art. 11 quaterdecies c. 5 della l.n. n. 248/2005;

Preso atto che la Struttura di Brescia ha inviato all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) la documentazione tecnica per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 27 comma 8 della l.r. n. 26/1993 con note registrate al protocollo n. M1.2022.0154095 del 19/07/2022 per il C.A.C. 5, al protocollo n. M1.2022.0157772 del 21/07/2022 per il C.A.C. 2 e al protocollo n. M1.2022.0167859 del 03/08/2022;

Considerato che I.S.P.R.A ha trasmesso in data 22/08/2022 i pareri relativi agli I.A.P.C. con note registrata al protocollo regionale al n. M1.2022.0173921 per il comprensorio C.A.C. 5, al n. M1.2022.0173916 per il comprensorio C.A.C. 2 e al n. M1.2022.0173913 per la zona Idonea del comprensorio C.A.C. 4:

- relativamente al Comprensorio C.A.C. 5, I.S.P.R.A., considerati:
- la L. n. 29 del 7 aprile 2022, esplicita obiettivi di forte contenimento delle presenze di cinghiali sul territorio italiano, per altro coerenti con gli obiettivi di contenimento delle presenze di cinghiali e degli impatti da questi causabili previsti da codesta Amministrazione Regionale,
 - l'elevata vocazionalità suinicola di Regione Lombardia suggerisce l'attuazione di un'attenta e capillare opera di riduzione della circolazione di cinghiali sul territorio, al fine di permettere - in caso di arrivo della PSA nei suini selvatici- una più rapida attuazione dei Piani di contenimento della diffusione della malattia anche nel comparto dei suini domestici,
 - la limitata capacità di contenimento delle presenze dimostrata dalla caccia ordinaria, condivide, da un punto di vista tecnico, l'attivazione anche in questo CA della caccia di selezione ai cinghiali.

Nello specifico del piano di prelievo proposto considerando che ai sensi della L. n. 29/2022 il prelievo da realizzare proprio attraverso la caccia di selezione, per le sue caratteristiche, andrebbe mantenuto sbilanciato a favore delle femmine e dei piccoli, per favorire una più rapida riduzione delle presenze, si invita codesta Amministrazione ad adottare opportuni regolamenti che prevedano meccanismi di premialità che incentivino il prelievo di queste classi e si suggerisce di adottare le seguenti modifiche al piano presentato:

- Femmine 60 di cui 36 striati e rossi (0-12 mesi) e 24 adulti (> 13 mesi) e Maschi 40 di cui 24 striati e rossi e 16 adulti;
- invita a considerare tale piano come un "piano aperto", ossia un piano caratterizzato da un numero minimo di cinghiali da abbattere. La realizzazione dell'obiettivo minimo, con un rapporto sessi il più possibile spostato sulle femmine (1M:1,5F), avrebbe il fine di contenere almeno l'incremento annuo delle presenze, così da limitare il rischio di danni all'agricoltura legato alle nuove nascite e, eventualmente, ridurre il rischio di



Regione Lombardia

circolazione di patologie (come la PSA). Infatti, sebbene i CAC n. 5 "Sebino" rientri nell'area vocata per la specie, coerentemente con la L. n.29 del 7 aprile 2022 e gli indirizzi del Ministero della Sanità riguardanti la gestione del Cinghiale ai fini del contenimento del rischio di diffusione della PSA, si ritiene che l'approccio gestionale da seguire anche in questi comprensori debba essere ormai quello di procedere il più celermente possibile ad un contenimento rilevante delle presenze, mediante tecniche a basso impatto ambientale (come, in particolare, la caccia di selezione). La caccia di selezione, infatti, è tra le tecniche (insieme alla cattura con gabbie/trappole e alla caccia con l'arco) che garantisce il minor disturbo non solo verso le specie non target ma anche, e soprattutto, verso i cinghiali, evitando di aumentarne la mobilità e, con questa, gli eventuali rischi di diffusione di malattie. Inoltre, attraverso un prelievo "selettivo" si può procedere più celermente verso un obiettivo di riduzione delle presenze pur rimuovendo un numero minore di animali perché si può agire sulla popolazione attraverso la rimozione delle classi portanti: nello specifico, le femmine di tutte le classi d'età e i giovani (cinghiali < 1 anno).

- in merito ai periodi e agli orari di svolgimento della caccia di selezione proposti, considerato che:
 - le aree critiche per danni all'agricoltura in cui si auspica si concentreranno le uscite rappresentano siti caratterizzati da un potenziale rilevante disturbo antropico durante il giorno,
 - la stagione di caccia si realizzerà a cavallo delle stagioni più calde,
 - in tali contesti ambientali e situazioni climatiche, i cinghiali presenteranno ritmi di attività prevalentemente crepuscolari e notturni,ritiene accettabile, da un punto di vista tecnico, l'estensione proposta dell'attività di caccia di selezione fino alle ore 24:00 nonché il ricorso ad opportuni strumenti per la visione in assenza di luce, al fine di massimizzare l'efficienza di prelievo e la selettività della caccia in quei contesti specifici in cui il contenimento dei rilevanti danni causati da questa specie è prioritario. In merito all'eventuale ricorso a fonti luminose (o visori notturni, p.e. intensificatori di luminosità, termografia ad infrarossi) per coadiuvare il prelievo in orari serali/notturni di cinghiali in caccia di selezione (ai sensi dell'art. 11- quaterdecies, c.5, L. n. 248/2005), si evidenzia che tali strumenti appaiono indispensabili a garantire la selettività richiamata dalla norma, quando la caccia di selezione è realizzata al di fuori degli orari indicati dall'art. 18, c.7, L. n. 157/92.
- In merito al periodo di attuazione della caccia di selezione, si invita ad estenderne il ricorso all'intera annualità (e cioè prevederne il termine a maggio 2023), al fine di completare il prelievo previsto e garantire una più efficace azione di contenimento delle presenze della specie anche in questo comprensorio di caccia;



Regione Lombardia

- relativamente al Comprensorio C.A.C. 2, I.S.P.R.A., considerati:
- la non vocazionalità del territorio al Cinghiale,
 - le caratteristiche ambientali del Comprensorio,
 - la L. n. 29 del 7 aprile 2022, esplicita obiettivi di forte contenimento delle presenze di cinghiali sul territorio italiano, per altro coerenti con gli obiettivi di contenimento delle presenze di cinghiali e degli impatti da questi causabili previsti da codesta Amministrazione Regionale,
 - l'elevata vocazionalità suinicola di Regione Lombardia suggerisce l'attuazione di un'attenta e capillare opera di riduzione della circolazione di cinghiali sul territorio, al fine di permettere - in caso di arrivo della PSA nei suini selvatici- una più rapida attuazione dei Piani di contenimento della diffusione della malattia anche nel comparto dei suini domestici,
- condivide, da un punto di vista tecnico, l'obiettivo di forte contenimento delle presenze previsto anche per quest'anno.
- nello specifico suggerisce di adottare rispetto al piano presentato le consistenze e le strutture di seguito indicate:
- Femmine 60 di cui striati e rossi 36 e adulti 24 e Maschi 40 i cui 24striati e rossi e 16 adulti;
 - invita a considerare tale piano come un "piano aperto", ossia un piano caratterizzato da un numero minimo di cinghiali da abbattere. La realizzazione dell'obiettivo minimo, con un rapporto sessi il più possibile spostato sulle femmine (1M:1,5F), avrebbe il fine di contenere almeno l'incremento annuo delle presenze, così da limitare il rischio di danni all'agricoltura legato alle nuove nascite e, eventualmente, ridurre il rischio di circolazione di patologie (come la PSA)
 - in merito ai periodi e agli orari di svolgimento della caccia di selezione proposti, considerato che:
 - le aree critiche per danni all'agricoltura in cui si auspica si concentreranno le uscite rappresentano siti caratterizzati da un potenziale rilevante disturbo antropico durante il giorno,
 - la stagione di caccia si realizzerà a cavallo delle stagioni più calde,
 - in tali contesti ambientali e situazioni climatiche, i cinghiali presenteranno ritmi di attività prevalentemente crepuscolari e notturni,
- ritiene accettabile, da un punto di vista tecnico, l'estensione proposta dell'attività di caccia di selezione fino alle ore 24:00 nonché il ricorso ad opportuni strumenti per la visione in assenza di luce, al fine di massimizzare l'efficienza di prelievo e la selettività della caccia in quei contesti specifici in cui il contenimento dei rilevanti danni causati da questa specie è prioritario. In merito all'eventuale ricorso a fonti luminose (o visori notturni, p.e. intensificatori di luminosità, termografia ad infrarossi) per coadiuvare il prelievo in orari serali/notturni di cinghiali in caccia di selezione (ai sensi dell'art. 11- quaterdecies, c.5, L. n. 248/2005), si evidenzia che tali strumenti appaiono indispensabili a garantire la selettività richiamata dalla norma,



Regione Lombardia

quando la caccia di selezione è realizzata al di fuori degli orari indicati dall'art. 18, c.7, L. n. 157/92;

- In merito al periodo di attuazione della caccia di selezione, si invita ad estenderne il ricorso all'intera annualità (e cioè prevederne il termine a maggio 2023) al fine di completare il prelievo previsto e garantire una più efficace azione di contenimento delle presenze della specie anche in questo comprensorio di caccia;

Raccomanda una raccolta di dettaglio delle informazioni in merito ai capi abbattuti (in caccia e controllo), che dovranno essere riportate nella prossima relazione presentata insieme ai dati sugli impatti causati dalla specie (entità economica, numero di eventi e loro distribuzione sul territorio) al fine di permettere una più corretta valutazione dell'efficacia degli interventi intrapresi;

- relativamente al Comprensorio C.A.C. 4 – Zona Idonea, I.S.P.R.A., considerati:
- la L. n. 29 del 7 aprile 2022, esplicita obiettivi di forte contenimento delle presenze di cinghiali sul territorio italiano, per altro coerenti con gli obiettivi di contenimento delle presenze di cinghiali e degli impatti da questi causabili previsti da codesta Amministrazione Regionale,
 - l'elevata vocazionalità suinicola di Regione Lombardia suggerisce l'attuazione di un'attenta e capillare opera di riduzione della circolazione di cinghiali sul territorio, al fine di permettere, in caso di arrivo della PSA nei suini selvatici, una più rapida attuazione dei Piani di contenimento della diffusione della malattia anche nel comparto dei suini domestici,
 - l'esiguità dei prelievi in caccia collettiva,
 - l'entità economica dei danni causati dalla specie, che appare decisamente più alta rispetto ai comprensori limitrofi,

ritiene necessario sia un'estensione del periodo di prelievo mediante caccia di selezione (almeno fino a maggio 2023) e un incremento significativo dello sforzo di prelievo. Infatti, sebbene il CAC n. 4 "Valle Camonica" rientri nell'area vocata per la specie, coerentemente con la L. n. 29 del 7 aprile 2022 e gli indirizzi del Ministero della Sanità riguardanti la gestione del Cinghiale ai fini del contenimento del rischio di diffusione della PSA, si ritiene che l'approccio gestionale da seguire anche in questo comprensorio debba essere ormai quello di procedere il più celermente possibile ad un contenimento rilevante delle presenze mediante tecniche a basso impatto ambientale (come, in particolare, la caccia di selezione).

La caccia di selezione, infatti, è tra le tecniche (insieme alla cattura con gabbie/trappole e alla caccia con l'arco) che garantisce il minor disturbo non solo verso le specie non target ma anche, e soprattutto, verso i cinghiali, evitando di aumentarne la mobilità e, con questa, gli eventuali rischi di diffusione di malattie. Inoltre, attraverso un prelievo "selettivo" si può conseguire un obiettivo di riduzione delle presenze anche rimuovendo un numero minore di animali poiché si può agire sulla popolazione attraverso la rimozione delle classi portanti: nello specifico, le femmine di tutte le classi d'età e i giovani (cinghiali < 1 anno);

nello specifico del piano di prelievo per proposto, considerando che ai sensi della



Regione Lombardia

L. n. 29/2022 il prelievo da realizzare proprio attraverso la caccia di selezione, per le sue caratteristiche, andrebbe mantenuto sbilanciato a favore delle femmine e dei piccoli (così da favorire una più rapida riduzione delle presenze) si suggerisce di adottare le seguenti modifiche al piano presentato:

- Femmine 30 di cui 18 striati e rossi e 12 adulti, maschi 20 di cui 12 striati e rossi e 8 adulti;
- In merito al piano sopra suggerito, invita altresì codesta Amministrazione a:
 - adottare opportuni regolamenti che prevedano un ampliamento della stagione venatoria in caccia di selezione (almeno dal 1° settembre 2022 al 31 maggio 2023), ed un'estensione degli orari alle fasce crepuscolari e notturne;
 - specifici meccanismi di premialità che incentivino il prelievo di queste classi;
 - considerare il Piano come un "piano aperto", ossia un piano caratterizzato da un numero minimo di cinghiali da abbattere. La realizzazione dell'obiettivo minimo, con un rapporto sessi il più possibile spostato sulle femmine (1M:1,5F), avrebbe infatti il fine di contenere almeno l'incremento annuo delle presenze, così da limitare il rischio di danni all'agricoltura legato alle nuove nascite e, eventualmente, ridurre il rischio di circolazione di patologie (come la PSA);

subordina l'espressione di un parere favorevole all'attuazione della caccia di selezione al Cinghiale nel CAC n. 4 della provincia di Brescia, per la stagione 2022-23, al recepimento delle indicazioni fornite in merito ai periodi e tempi di prelievo e alla consistenza e alla struttura del Piano da attuarsi;

raccomanda una raccolta di dettaglio delle informazioni in merito ai capi abbattuti (in caccia e controllo), che dovranno essere riportate nella prossima relazione presentata insieme ai dati sugli impatti causati dalla specie (entità economica, numero di eventi e loro distribuzione sul territorio) al fine di permettere una più corretta valutazione dell'efficacia degli interventi intrapresi.

In generale, andrebbe rivista la vocazionalità del territorio regionale alla specie anche alla luce dei risultati dell'attività venatoria, dell'andamento dei danni causati dalla specie nonché dell'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla PSA in Italia ed Europa.

Considerati pertanto attuabili i Piani di prelievo dei Comprensori, alla luce sia delle indicazioni fornite da I.S.P.R.A., sia degli obiettivi prefissati nei PPGC di rispettiva competenza e di quanto indicato nel P.R.I.U. di Regione Lombardia;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria ed in seguito alla ricezione del parere di ISPRA;



Regione Lombardia

Ritenuto, pertanto, di autorizzare per la stagione venatoria 2022/2023 la caccia di selezione al Cinghiale nel Comprensorio Alpino di Caccia di Brescia C.A.C. 4 – Bassa Valle Camonica – Zona Idonea, nel C.A.C. 2 Edolo e nel C.A.C. 5 - Sebino secondo quanto contenuto nella documentazione tecnica inviata ad ISPRA, in base al parere da essa trasmesso tenendo conto anche delle indicazioni del P.R.I.U.;

Vista la l.r. n. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 4350/2021 “IV Provvedimento organizzativo 2021”, con la quale è stato assegnato a Galbiati Enzo l’incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brescia;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2022/2023 il prelievo venatorio in caccia di selezione al Cinghiale nel Comprensorio Alpino di Caccia di Brescia C.A.C. 4 – Bassa Valle Camonica – Zona Idonea, nel C.A.C. 2 – Edolo e nel C.A.C. 5 Sebino, secondo le quantità, i periodi e le modalità di seguito indicate:

QUANTITA' (SUDDIVISIONE IN SESSI E CLASSI D'ETA')

C.A.C.	Classe 0 e I (striati e rossi < 12/14 mesi)	Classe II (neri >12/14 mesi) M	Classe II (neri >12/14 mesi) F	TOT
C.A.C. 4	30 (di cui 18 F e 12 M)	8	12	50
C.A.C. 2 e C.A.C. 5	60 (di cui 36 F e 24 M)	16	24	100

- I numeri sopra indicati devono essere considerati come una soglia minima da raggiungere;

MODALITA'

secondo la disciplina vigente in materia ed in particolare secondo quanto indicato nel P.R.I.U.

- **il prelievo venatorio è consentito: dalla data di approvazione del presente decreto fino al 31 maggio 2023;**



Regione Lombardia

- **anche in orario notturno fino alle ore 24**
 - ai sensi della D.G.R. XI/1019 del 17/12/2018 e s.m.i. sono ammessi al prelievo venatorio solo i cacciatori in possesso di abilitazione al censimento e al prelievo selettivo degli Ungulati (Cacciatore di Ungulati con metodi selettivi), figura c) e cacciatore specializzato nel prelievo venatorio del cinghiale, figura l)” del paragrafo 4.1;
 - I prelievi devono essere realizzati senza l'ausilio del cane segugio, solo con fucile ad anima rigata, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
 - sia prevista l'apposizione del contrassegno numerato inamovibile attestante l'avvenuto abbattimento, secondo quanto disposto dall'articolo 15 comma 3 del regolamento regionale n. 16/2003, con la possibilità di assegnazione di ulteriori fascette ad abbattimento avvenuto e registrato;
 - qualora il cacciatore intenda costituire siti di alimentazione/foraggiamento ai sensi della DRG XI/1761 del 17/06/2019, dovrà attenersi alle seguenti modalità:
 - utilizzare esclusivamente mais in granella;
 - somministrare un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari a un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;
 - predisporre non più di un punto di foraggiamento ogni 50 ha di superficie;
 - distribuire il foraggiamento attrattivo, sospendendolo al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati;
 - segnalare al Comprensorio/Ambito ed alla Polizia Provinciale i punti dove verranno predisposti tali siti;
 - il cacciatore è tenuto a segnalare, prima dell'inizio della caccia, le località o le zone in cui intende effettuare il prelievo secondo le modalità definite dal Comitato di gestione interessato, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
 - in caso di abbattimento il cacciatore deve informare il Comitato di gestione e la Polizia provinciale che provvedono all'aggiornamento del piano autorizzato e al controllo del capo, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
 - Il cacciatore è tenuto a conferire alla sede di Brescia dell'I.Z.S.L.E.R. (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna) 60 grammi di muscolo (pilastrini del diaframma o massetere) per l'esame di ricerca della *Trichinella* spp e una provetta contenente 10 ml di sangue, per l'esecuzione degli esami sierologici, accompagnando i campioni con apposito modulo;
3. di dare atto che il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati; a tale proposito il



Regione Lombardia

Comprensorio/l'Ambito interessato rende nota tempestivamente la data di chiusura del Piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca - Brescia ed alla Polizia Provinciale;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comprensori interessati, alla Polizia Provinciale, al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia ed alla Direzione Generale Agricoltura;
5. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
6. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge